

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 534 del 06/06/2017 BOLOGNA

Proposta: DLV/2017/576 del 01/06/2017

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ADOZIONE DI UNA CONVENZIONE "APERTA" TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 DEL 30 LUGLIO 2015 E ALL'UTILIZZO DEL PORTALE "LAVORO PER TE", AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E DEGLI ART. 50 E 73 DEL D.LGS. 82/2005.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

IL DIRETTORE

Viste le Leggi regionali:

- 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni ed in particolare: l'art. 52 "prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro" e l'art. 53 "Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro",
- 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";
- 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione, dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
 - l'art. 32 bis, inserito dall'art. 54 della L.R. 13/2015 sopra citata, che istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro e ne definisce le competenze, tra cui in particolare la gestione del Sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale e l'attuazione di interventi rivolti alle persone con disabilità e fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL;
 - l'art. 38 "Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)";

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1197 del 25 luglio 2016 "Approvazione schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro" sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;
- n. 2397 del 28 dicembre 2016 "Proroga della convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro, Città metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro";
- n. 79 del 29/01/2016 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";

Richiamata la propria determinazione n. 198 del 29/12/2016 "Incarichi dirigenziali dell'Agenzia regionale per il lavoro – anno 2017" ed in particolare il punto 2 del dispositivo;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 191 del 15 febbraio 2016 "Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014" e nr. 1229 del 1 agosto 2016: "Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Viste altresì la Deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 9 novembre 2016 “Approvazione delle proposte di accordi quadro e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015” e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 16 dicembre 2015: “Approvazione degli accordi di programma e dei piani integrati previsti dall’art. 4 della L.R.14/2015;

Preso atto che con le citate deliberazioni 191/2016 e 1229/2016 si sono approvati l’”Indice di fragilità” strumento finalizzato all’individuazione delle persone da avviare alla presa in carico integrata ai sensi della citata L.R. 14/2015 e le modalità di realizzazione della suddetta presa in carico integrata e di funzionamento dell’equipe multiprofessionale e che con gli Accordi approvati con Decreto 247/2016 la Regione e gli enti sottoscrittori si sono impegnati a collaborare per il conseguimento degli obiettivi previsti nei Piani Integrati Territoriali, allegati agli accordi i quali contengono le misure erogabili nei programmi personalizzati per le persone prese in carico in maniera integrata e che i suddetti Piani sono a disposizione delle equipe sul portale Lavoro per te sotto forma di catalogo di distretto;

Preso altresì atto che l’Indice di fragilità come il programma personalizzato da redigersi da parte dell’equipe per individuare le misure di politica attiva del lavoro e di tipo sociale e/o sanitario necessarie a sostenere le persone nel percorso di inserimento lavorativo e acquisizione dell’autonomia, sono strumenti online situati nel portale Lavoro per te del Sistema informativo lavoro e che agli stessi devono avere accesso, per i rispettivi ruoli e secondo quanto definito nelle Linee guida regionali (DGR 1229/2016) gli operatori dei tre Servizi che operano in maniera integrata: lavoro, sociale e sanitario;

Ritenuto quindi necessario prevedere la condivisione delle informazioni raccolte in attuazione di quanto sopra descritto al fine di consentire una reale e efficiente integrazione tra i suddetti servizi in funzione del perseguimento dell’obiettivo di una efficace integrazione socio lavorativa delle persone fragili e vulnerabili;

Visti inoltre:

- l’art. 15 della legge 241/1990 e ss. mm., il quale prevede la possibilità di concludere accordi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune da sottoscrivere digitalmente;
- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;
- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;
- il D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche” ed in particolare l’art. 50 “Disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni”;
- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica, Amministrazione e Semplificazione del 22 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183”;
- la Determinazione n. 126/2013 DIG del 24 luglio 2013 del Commissario straordinario dell’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto: Linee guida per la stesura di convenzioni volte a

disciplinare le modalità di accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale riguardante "Modalità della fruibilità del dato";

- il D.lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.lgs. 151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Considerato che in attuazione della normativa nazionale e regionale sopra richiamata e per il perseguimento degli obiettivi della citata L.R. 14/2015, si rende necessario predisporre gli interventi necessari per consentire alle altre Pubbliche amministrazioni coinvolte: Amministrazioni Comunali, loro Unioni, Aziende pubbliche per i servizi alla persona, Distretti socio sanitari e Aziende AUSL, l'accesso ai dati del Sistema informativo lavoro per la fruizione dei relativi dati necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla citata L.R. 14/2015;

Considerato altresì che lo scambio delle informazioni per via telematica tra le Pubbliche amministrazioni consente di giungere ad una semplificazione amministrativa a vantaggio di cittadini e imprese;

Ritenuto quindi di:

- adottare la Convenzione "aperta" per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna relativamente agli strumenti previsti dalla L. R. 14/2015 per l'attuazione della presa in carico integrata da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte: Amministrazioni Comunali, loro Unioni, Aziende pubbliche per i servizi alla persona, Distretti socio sanitari e Aziende AUSL ;
- disporre che i dirigenti dipendenti delle Province e Città Metropolitana di Bologna assegnati temporaneamente alla scrivente Agenzia: Dr.ssa Patrizia Benassi, Dr.ssa Patrizia Paganini, Dr.ssa Barbara Celati e Dr. Andrea Panzavolta, sulla base di quanto previsto all'art.9 della Convenzione aperta, parte integrante del presente atto, compiano i previsti controlli sulle Istanze di adesione pervenute dalle Amministrazioni pubbliche con competenza amministrativa nelle aree territoriali richiamate nella determinazione n. 198/2016 sopra citata;
- dare atto che il responsabile del procedimento di ogni Istanza di adesione è il dirigente competente per area territoriale;

- il titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Paola Cicognani, legale rappresentante dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. adottare, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dell’art. 50 del D.lgs. 82/2005, lo schema di Convenzione “aperta” per la fruibilità dei dati raccolti nel portale Lavoro per te del Sistema informativo Lavoro, relativamente all’attuazione della L.R. 14/2015 a da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte: Comuni, loro unioni, Aziende pubbliche per i servizi alla persona, Distretti socio sanitari e Aziende AUSL;
2. disporre che i dirigenti dipendenti delle Province e Città Metropolitana di Bologna assegnati temporaneamente alla scrivente Agenzia Dr.ssa Patrizia Benassi, Dr.ssa Patrizia Paganini, Dr.ssa Barbara Celati e Dr. Andrea Panzavolta compiano i previsti controlli sulle Istanze di adesione pervenute dalle Amministrazioni pubbliche con competenza amministrativa nelle aree territoriali individuate nella determinazione n. 198/2016 richiamata in premessa;
3. dare atto che il responsabile del procedimento di ogni Istanza di adesione alla Convenzione aperta è il dirigente territorialmente competente a riceverla;
4. dare atto che il titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Paola Cicognani, legale rappresentante dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.

Paola Cicognani

Firmato digitalmente

CONVENZIONE “APERTA” TRA L’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 DEL 30 LUGLIO 2015 E ALL’UTILIZZO DEL PORTALE “LAVORO PER TE”

Articolo 1

Ambito di applicazione e scopo della convenzione

La presente convenzione descrive le modalità attraverso le quali l’Agenzia Regionale per il Lavoro regola il flusso dei dati per le attività di presa in carico integrata delle persone fragili e vulnerabili a sostegno del loro inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale, attraverso l’integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari. Per persone “fragili e vulnerabili” si intendono coloro che associano alla mancanza di un lavoro anche una problematica di tipo sociale/sanitario;

La presente convenzione è stata predisposta in aderenza alle finalità individuate dalla L. R. 14/2015 che disegna una nuova modalità organizzativa di raccordo tra i Servizi del Lavoro, Sociali e Sanitari, volta a fornire alle persone fragili e vulnerabili come sopra descritte, una modalità di presa in carico integrata fra i vari Servizi pubblici coinvolti che possa fornire risposte alla multi problematicità che caratterizza le suddette persone.

Per la realizzazione della presa in carico integrata si sono sottoscritti, tra Regione e Distretti, Accordi contenenti i programmi territoriali di Distretto che hanno individuato le misure disponibili per le persone fragili e vulnerabili e si è altresì definito uno strumento, detto “Indice di fragilità”, per valutare la reale dimensione della multi problematicità delle persone e se, quindi, le stesse possano essere avviate all’equipe multiprofessionale, prevista dalla stessa L. R. 14/2015 e composta da operatori dei tre Servizi coinvolti (Lavoro, Sanitari e Sociali), per la definizione di un programma personalizzato di inclusione socio lavorativa.

Articolo 2

Riferimenti normativi

La presente convenzione è stata predisposta in aderenza alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell’azione amministrativa per lo svolgimento delle attività descritte al precedente art. 1.

L’ambito normativo di riferimento è stato rappresentato all’Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione.

Art 3

Portale “Lavoro per te”

Il Portale “Lavoro per te” è uno strumento informatico di supporto all’Agenzia regionale per il lavoro, in raccordo con il sistema nazionale, che racchiude in un unico “luogo virtuale” le informazioni e i servizi per il lavoro offerti dall’Agenzia, mettendo in comune esperienze, competenze e informazioni e incrementando le potenzialità dei servizi.

Il portale amplifica le opportunità di raggiungere gli utenti e semplifica l’accesso di questi ultimi ai servizi, con l’intento di agevolare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l’occupabilità dei lavoratori e rispondendo alle esigenze delle aziende.

Articolo 4

Proprietà dei dati

L’Agenzia regionale per il lavoro, articolata con proprie sedi su tutto il territorio regionale, conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti nel Portale “Lavoro per te” e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi, in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate nonché, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna, la possibilità di gestire/modificare i sistemi di elaborazione, ricerca,

rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative e alle innovazioni tecniche.

Responsabile della Convenzione è il dirigente assegnato all’Agenzia regionale per il lavoro con le funzioni di coordinare i propri Servizi per il lavoro territoriali, di seguito denominati Servizi per il lavoro, dell’area territoriale di riferimento in cui si trovano i vari Distretti.

Articolo 5

Soggetti aderenti alla Convenzione

Per Pubbliche amministrazioni interessate all’adesione alla presente Convenzione, ai fini dell’applicazione della Legge Regionale 14 del 30 luglio 2015 e del relativo utilizzo del Portale “Lavoro per te” e per perseguire le finalità e gli obiettivi descritti negli articoli precedenti, si intendono i seguenti Enti pubblici operanti sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna:

- Amministrazioni Comunali, loro Unioni, Aziende pubbliche per i servizi alla persona, Distretti socio sanitari, di seguito denominati Servizi sociali;

- Aziende AUSL, di seguito denominati Servizi sanitari.

Art. 6

Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è la condivisione delle informazioni da implementare sul Portale “Lavoro per te”, relative alle persone da valutare, attraverso l’apposito strumento: “Indice di fragilità”, per l’eventuale accesso alla presa in carico integrata, secondo quanto previsto dalla L. R. 14/2015, e delle successive informazioni necessarie per predisporre i programmi personalizzati a supporto dei percorsi di integrazione socio lavorativa degli utenti individuati come effettivi beneficiari.

Per la compilazione dell’Indice di fragilità da parte di operatori di ciascuno dei Servizi per il Lavoro, Servizi sociali e Servizi sanitari (Operatori dell’Accesso per i primi 10 Item finalizzati a un primo screening dei possibili utenti e Operatori dell’integrazione per l’eventuale e successivo approfondimento) occorre raccogliere alcuni dati relativamente alla condizione lavorativa, sociale e eventualmente sanitaria delle persone. Alle informazioni raccolte sarà assegnato un punteggio la cui somma definirà se la persona rientri nel range individuato per la presa in carico integrata.

L’Indice di fragilità, il “catalogo” delle misure di politica attiva del lavoro e di tipo sociale e/o sanitario a disposizione del singolo Distretto e il Programma personalizzato da redigersi da parte dell’equipe per sostenere le persone nel percorso di inserimento lavorativo e acquisizione dell’autonomia, sono strumenti online disponibili sul Portale “Lavoro per te” del Sistema informativo lavoro e sono accessibili agli operatori, individuati dai rispettivi responsabili, dei tre Servizi coinvolti.

Agli operatori designati dai singoli Servizi per il lavoro, sociali e sanitari, viene assegnato un account per l’accesso agli strumenti necessari per esercitare i rispettivi ruoli, a seconda del livello di intervento: accesso, approfondimento o equipe.

Si rende necessario prevedere la condivisione delle informazioni raccolte, in attuazione di quanto sopra descritto, al fine di consentire una reale e efficiente integrazione tra i suddetti Servizi in funzione del perseguimento dell’obiettivo di una efficace integrazione socio lavorativa delle persone fragili e vulnerabili.

Articolo 7

Disciplina e modalità di accesso al Portale “Lavoro per te”

L’Agenzia regionale per il lavoro consente ai Servizi Sociali ed ai Servizi sanitari l’accesso con le modalità tecniche dettagliate nell’Allegato 1) “Modalità di accesso al Portale “Lavoro per te”, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Nel caso in cui i Servizi sociali ed i Servizi sanitari, per l'accesso ai servizi d'interscambio, si avvalgano di altra Pubblica Amministrazione, ovvero di soggetto privato delegato o incaricato, devono darne evidenza all'Agenzia regionale per il lavoro nell'Istanza di adesione alla presente Convenzione oppure, successivamente, per mezzo di comunicazione firmata digitalmente ed inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale che l'Agenzia mette a disposizione. Nella comunicazione dovrà essere attestata la formalizzazione dei rapporti tra il Soggetto Fruitore e il Soggetto delegato, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

Strumenti condivisi

Sul portale Lavoro per te saranno disponibili:

- La Scheda anagrafica contenente le informazioni di tipo anagrafico relative a tutti gli utenti valutati e disponibile per tutti gli operatori coinvolti nei diversi livelli organizzativi;
- L'Indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone, disponibile in due distinte sezioni: un primo raggruppamento di Item da valutare relativo al primo accesso, a disposizione degli operatori dell'accesso e un successivo raggruppamento di ulteriori 20 Item con i quali verificare l'effettiva appartenenza delle persone al *range* di punteggio individuato per la presa in carico integrata, a disposizione degli operatori dell'integrazione e ai componenti l'equipe multiprofessionale;
- Il Catalogo degli interventi di natura lavorativa, sociale e sanitaria, disponibili per la definizione di progetti personalizzati, definiti in base agli Accordi territoriali sottoscritti dai singoli Distretti e ai relativi Piani territoriali allegati che definiscono le misure attuabili nel Distretto e la percentuale di risorse assegnate alle singole misure, a disposizione dei componenti l'equipe multiprofessionale;
- Il format per la compilazione del programma personalizzato da redigersi, da parte dell'Equipe multiprofessionale, per ogni persona individuata come destinatario della presa in carico integrata e disponibile per i Servizi e gli enti attuatori che devono erogare le misure previste, rispettivamente sociali e/o sanitarie e di politica attiva del lavoro.

Articolo 9

Modalità di adesione dei Servizi sociali e dei Servizi sanitari

Il Servizio sociale o sanitario aderisce alla presente Convenzione trasmettendo via posta elettronica certificata all'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ufficio territoriale competente per il Distretto di appartenenza del Servizio richiedente, l'Istanza di adesione (allegato 2), firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o dal Dirigente funzionalmente competente.

Il Servizio sociale o sanitario deve indicare i recapiti del Responsabile della Convenzione, il quale provvede, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Soggetto Erogatore, alla puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

Nell'istanza di adesione dovranno essere specificati tutti i nominativi degli operatori che avranno accesso al Portale "Lavoro per te", attestandone l'avvenuta formale designazione quali incaricati del relativo trattamento di dati personali.

Nei casi di successive modifiche/integrazioni/cessazioni dei nominativi degli operatori accedenti al Portale "Lavoro per te", il Servizio sociale o sanitario deve indicare all'Agenzia regionale per il lavoro le intervenienti variazioni per mezzo di istanza firmata digitalmente, da trasmettersi via posta elettronica certificata, nella quale indicare tutti gli elementi già richiesti nell'Istanza di adesione.

Nel caso in cui i presupposti normativi e istituzionali che legittimano l'accesso al Portale "Lavoro per te" mutino, l'accesso ai dati è inibito/integrato/modificato d'ufficio o su segnalazione del Servizio sociale o sanitario.

Art. 10

Impegni delle parti

L'Agenzia regionale per il lavoro si impegna a:

- mettere a disposizione il Portale "Lavoro per te" per la raccolta delle informazioni relative alla valutazione delle condizioni di fragilità delle persone e per la compilazione dei Programmi personalizzati,
- attivare, per gli operatori formalmente individuati dai rispettivi Servizi, elencati nell'istanza di adesione, gli Account personali per l'accesso agli strumenti situati nel portale: Indice di fragilità, Catalogo degli interventi e programma personalizzato,
- provvedere alle modifiche e aggiornamenti che si rendessero necessari per i suddetti strumenti e all'aggiornamento degli Account degli operatori su segnalazione dei Servizi di appartenenza.

I Servizi Sociali ed i Servizi sanitari si impegnano a:

- Fornire i nominativi degli operatori incaricati di svolgere le attività previste in attuazione della L. R. 14/2015 per i diversi ruoli descritti negli articoli precedenti;
- Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di nominativi e ruoli.

Articolo 11

Modifica dei termini della Convenzione

L'Agenzia Regionale per il Lavoro ha facoltà di emendare unilateralmente i termini della presente Convenzione. In tali casi l'Agenzia notifica le modifiche intervenute ai Servizi sociali e sanitari convenzionati con comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell'istanza di adesione.

I Servizi sociali e sanitari hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta elettronica certificata, le proprie osservazioni, proposte integrative e per rinegoziare i termini della propria adesione. In assenza di tali comunicazioni le modifiche intervenute si intenderanno accettate dal SoggettoFruitore.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed eventuali modifiche dei termini della presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Articolo 12

Verifiche e controlli

Il Dirigente dell'Agenzia regionale per il lavoro territorialmente competente al momento del ricevimento dell'istanza di adesione da parte del Servizio sociale o sanitario, nelle modalità di cui al precedente art. 9, effettua una verifica preliminare sulla completezza dell'istanza di accesso e sull'appartenenza del soggetto richiedente ad uno dei Servizi sociali o sanitari individuati nella L.R. 14/2015.

L'Agenzia verifica il numero di utenze attive ed inibisce gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti normativi legittimanti e quelli non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Sono effettuate, quindi, da parte del Soggetto Erogatore, attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert, idonei all'individuazione dei comportamenti anomali o a rischio degli utenti per i quali il Soggetto convenzionato ha richiesto l'abilitazione.

Articolo 13

Obblighi del Servizio sociale o sanitario

Il Servizio sociale o sanitario, con l'adesione alla presente Convenzione, si obbliga ad effettuare il conseguente trattamento di dati personali, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali e ad implementare tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.

Si obbliga altresì a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal Portale “Lavoro per te” esclusivamente per le finalità dichiarate nell’”Istanza di adesione”, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 del Codice per la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso;
- garantire che l’accesso ai dati sia consentito esclusivamente a soggetti designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati;
- fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche di cui all’art. 10 della presente Convenzione da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza;
- cancellare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l’accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l’adozione al proprio interno delle regole sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
 - identificazione univoca di una persona fisica;
 - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - identificazione per mezzo di un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
 - adozione di politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
 - procedura di autenticazione dell’utente protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
 - comunicare all’erogatore, in relazione ai controlli che lo stesso effettua sull’attualità delle utenze concesse a ciascun Servizio sociale e sanitario, l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati

personali autorizzati all'accesso ai dati contenuti nel Portale "Lavoro per te";

- designare il Responsabile della Convenzione, prevedendo in capo allo stesso compiti di verifica, almeno annuale, in ordine alla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive;
- in ogni caso garantire anche all'erogatore la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- a comunicare per mezzo di posta elettronica certificata all'Agenzia regionale per il lavoro:
 - tempestivamente incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa con l'amministrazione titolare;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
 - ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
 - tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nella banca dati, in modo da consentire al Soggetto Fruitore di adempiere all'onere di comunicazione di data breach di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015;
- garantire che i servizi resi disponibili non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;
- usufruire degli accessi alle banche dati soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla propria rete Ip e/o dotata di certificazione digitale atta ad identificare in maniera univoca la postazione di lavoro accedente e comunque non accedendo da diverse postazioni con le medesime credenziali
- segnalare all'Agenzia regionale per il lavoro tutte le violazioni.

Il Servizio sociale o sanitario, laddove intenda avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra Pubblica amministrazione o azienda) al fine di realizzare servizi d'interscambio, previa apposita designazione dello stesso soggetto delegato quale responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali, deve darne immediata conoscenza al Soggetto Erogatore per mezzo di comunicazione firmata digitalmente da trasmettersi via posta elettronica certificata.

Articolo 14

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi in via sperimentale

Per il Servizio sociale o sanitario la presente Convenzione si ritiene valida ed efficace dal momento della ricezione da parte dell'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'istanza di adesione inviata per mezzo di posta elettronica certificata dal Servizio stesso.

Il Servizio sociale o sanitario, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire

mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto dell'istessa.

Il recesso deve essere comunicato con documento firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo che l'Agenzia regionale per il lavoro mette a disposizione sul proprio sito istituzionale.

Art. 15

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

Il Servizio sociale o il Servizio sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designato responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui l'Agenzia Regionale per il Lavoro è titolare, che di seguito si specifica:

INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SCHEDA ANAGRAFICA, SCHEDA DI ACCESSO E DI APPROFONDIMENTO COME DEFINITE NELLA DGR 191/2016

PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE PERSONE E CONSEGUENTE COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA PERSONALIZZATO PER LE PERSONE PRESE INCARICO DALLE EQUIPE MULTIPROFESSIONALI

I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, e sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al Titolare del trattamento;
- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 4 della presente Convenzione, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire all'Agenzia regionale per il lavoro quale Titolare, dandole piena collaborazione, verifiche periodiche che consistono: nell'invio di specifici report a cadenza annuale, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
 - l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
 - l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
 - adozione annuale degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
 - predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

Articolo 16

Rinvio

Per tutto quanto ivi non riportato si rinvia alla normativa rappresentata all'Allegato 3) della presente Convenzione.

Art. 17

Norma transitoria

Nelle more dell'aggiornamento dello schema tipo per i Regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili, da cui consegue l'aggiornamento del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1 del 30 maggio 2014, si è presentata, con modalità quasi contestuale all'adozione della presente convenzione, una specifica richiesta di autorizzazione all'Autorità Garante Privacy per l'inserimento degli specifici trattamenti dei dati sensibili relativi all'attuazione della L.R. n. 14/2015 nelle schede 10 e/o 11 dello stesso regolamento n. 1/2014. Pertanto, nell'attesa della decisione dell'Autorità Garante, si dispone provvisoriamente che i dati sensibili, in particolare i dati relativi a condizioni di salute, siano raccolti, inseriti e visualizzati soltanto dagli operatori appartenenti ai Servizio sanitario. Nel caso in cui il processo di valutazione della fragilità non avvenga presso uno sportello del Servizio sanitario, la compilazione dell'Indice di fragilità e le parti della scheda anagrafica contenenti i dati sensibili, devono essere sottoposte, per il completamento, agli operatori sanitari. Si specifica che nella fase transitoria i dati sensibili inseriti dagli operatori sanitari non sono nemmeno visualizzabili dagli altri operatori, che potranno soltanto visionare, ove previsto, il punteggio complessivo finale, come derivante anche dalla valutazione dei dati sensibili.

Allegati

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

Allegato 1) Modalità d'accesso al Portale "Lavoro per te"

Allegato 2) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso al Portale "Lavoro per te"

Allegato 3) Normativa di riferimento della Convenzione d'accesso al Portale "Lavoro per te"

Allegato 4) Glossario

Allegato 5) Descrizione misure di sicurezza

Allegato 6) Informativa per il trattamento dei dati personali

MODALITA' D'ACCESSO AL PORTALE “LAVORO PER TE”

1 - Tipologia di accesso telematico

Il Soggetto Fruitore può effettuare l'accesso telematico al Portale “Lavoro per te” tramite accesso diretto via web.

L'identificazione dell'utente avviene per mezzo di apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'Agenzia regionale per il lavoro agli Operatori individuati dai singoli Servizi sanitari e Servizi Sociali per esercitare per i diversi ruoli previsti:

- operatori dell'Accesso che compileranno i primi 10 Item per lo screening iniziale dei potenziali fruitori della presa in carico integrata;
- operatori dell'integrazione che completeranno, per le persone che hanno superato l'accesso, gli Item di valutazione per la definitiva individuazione delle persone da inviare alle equipe multi-professionali;
- operatori componenti le equipe multi-professionali che definiranno il programma personalizzato di interventi a supporto dell'inclusione socio-lavorativa delle persone.

Ogni Servizio individua propri operatori nei tre diversi livelli in quanto le persone possono accedere indifferentemente allo sportello di ognuno dei suddetti Servizi nei quali avverrà sia la prima valutazione che l'eventuale completamento. L'elenco dettagliato dei nominativi e dei rispettivi ruoli è allegato parte integrante e sostanziale dell'“Istanza di adesione” di cui all'allegato 2) della presente convenzione.

2 - Descrizione dell'infrastruttura tecnologica del Portale “Lavoro per te”

Il Portale “Lavoro per te” è progettato in logica di rete, con diverse categorie di utenti, interni e esterni, che possono operare in esso. Dal punto di vista topologico, l'architettura del Sistema si configura come un sistema distribuito attraverso una serie di nodi collegati tra loro attraverso la rete telematica regionale e internet.

Il sistema è installato presso il CED della Regione Emilia-Romagna, e i principali elementi funzionali del sistema sono costituiti:

- per la componente di interfaccia utente (presentation), da un Web Browser;
- per la componente di logica applicativa è presente un Application Server conforme alle specifiche Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) che rappresentano la piattaforma standard di sviluppo di applicazioni di livello Enterprise basate su linguaggio Java.
- per la componente accesso ai dati (data access) da un RDBMS, basato su software Postgres.

Nel dettaglio vengono utilizzate le seguenti tecnologie (JEE v.6):

- HTML 5
- JSF
- EJB 3;

- web services (Apache CXF) ;
- API JPA per l'accesso ai dati.

3 - Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso al Portale Lavoro Per Te

L'accesso alla base informativa del Portale "Lavoro per te" è possibile attraverso login e password (utenze) che saranno rilasciate esclusivamente dall'Agenzia regionale per il lavoro, in quanto Soggetto Erogatore e di conseguenza Titolare del trattamento di dati personali e proprietario della banca dati. Ad ogni utenza di accesso è associata una profilatura che si compone di profilo e gruppo per esercitare il proprio ruolo, a seconda del livello di intervento: accesso, approfondimento o equipe.

4 - Servizi forniti.

I servizi forniti dal Portale "Lavoro per te" ai fini dell'attuazione della L. 14 sono i seguenti:

- servizio di ricerca, che consente ai Servizi di cercare i dati in base ad alcuni parametri (es. codice fiscale della persona), in questa fase non sono presenti restrizioni sulle informazioni mostrate nei risultati di ricerca;
- servizio di consultazione, che consente ai Servizi di eseguire, ad esempio, operazioni di visualizzazione e navigazione; in una prima fase di avvio del sistema saranno presenti delle restrizioni, infatti i Servizi sociale e lavoro non potranno consultare dati considerati di appartenenza al Servizio sanitario (elementi relativi all'anagrafica della persona e alcuni "item" del Profilo di Fragilità);
- servizio di inserimento dei dati, che consente ai Servizi di inserire, ad esempio, le anagrafiche delle persone considerate fragili e vulnerabili a cui viene sottoposto il "profilo di fragilità" e gli "item" che lo compongono. In una prima fase di avvio del sistema saranno presenti delle restrizioni, infatti i Servizi sociale e lavoro non potranno inserire dati considerati di appartenenza al Servizio sanitario (elementi relativi all'anagrafica della persona e alcuni "item" del Profilo di Fragilità).

Non sono attivi servizi per lo scarico (download) dei dati, che permettano cioè di trasferire copie di dati o parte di essi.

5 - Regole minime di sicurezza

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sono stati implementati in adempimento alle misure di sicurezza minime e idonee di cui al Codice per la protezione dei dati personali.

Il Portale "Lavoro per te" è stato implementato nel pieno rispetto del "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche" della Giunta della Regione Emilia-Romagna, nel quale sono indicati gli aspetti tecnici e procedurali richiesti per il design, lo sviluppo, il deployment e la gestione di un'applicazione sicura, con particolare riguardo alle applicazioni web.

L'applicazione è, quindi, stata progettata e sviluppata in modo da garantire un livello di sicurezza molto elevato, idoneo in funzione del valore dei dati personali oggetti di trattamento.

Si precisa, tra l'altro, che tutti i canali di accesso al Portale "Lavoro per te" avvengono tramite protocollo HTTPS con relativa cifratura dei dati trasmessi.

Anche dal punto di vista della gestione, per le fasi attinenti all'amministrazione delle utenze e alla concessione dei relativi privilegi, alla conservazione dei dati e alle politiche di backup e ripristino, alla configurazione e al processo di deploy del sistema, il Portale "Lavoro per te" adotta misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali in esso contenuti.

6 - Livelli di servizio e modalità di assistenza

Per ciò che concerne il supporto tecnico-sistemistico, le strutture sono implementate per fornire un servizio continuativo.

Il presidio è garantito dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00.

Per quanto riguarda il supporto applicativo, la struttura di Help Desk opera dal lunedì al venerdì, negli orari 9-13 e 14-17.

7 - Periodicità di aggiornamento dei dati

I dati all'interno del Portale "Lavoro per te" vengono aggiornati sia dagli operatori, a fronte di attività di front-office e di back-office, sia da flussi automatici.

Questi ultimi possono essere periodici (schedulati a ore prestabilite nel sistema) oppure in tempo reale.

ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL PORTALE "LAVORO PER TE"	
--	--

Dati dell'Ente	
Denominazione	
Sede Legale	
Indirizzo di PEC istituzionale	
Telefono	

Rappresentante legale/Dirigente funzionalmente competente	
Cognome	
Nome	
Indirizzo email	
Indirizzo di PEC*	
Telefono	

*Qualora il Rappresentante legale o il Dirigente funzionalmente competente non sia in possesso di un indirizzo PEC nominativo, può indicare l'indirizzo PEC della Struttura di appartenenza

Responsabile della Convenzione	
Cognome	
Nome	
Indirizzo email	
Indirizzo di PEC*	
Telefono	

Soggetto incaricati all'accesso*	
Cognome	
Nome	
Indirizzo email	
Telefono	
Ruolo ricoperto	
Estremi atto di incarico	

* Per ogni operatore per il quale si richiede l'accesso deve essere completata tale tabella.

Soggetto incaricati all'accesso	
Cognome	
Nome	
Indirizzo email	
Telefono	
Ruolo ricoperto	
Estremi atto di incarico	

Il sottoscritto _____, in qualità di *legale rappresentante di*
 _____/Dirigente *funzionalmente competente in ordine a*
 _____ *(inserire ambito funzionale di competenza)* di
 _____,

DICHIARA CHE

- ❖ tutti gli operatori per i quali si richiede l'accesso al Portale "Lavoro per te" **sono stati designati incaricati del trattamento di dati personali** che ne consegue;
- ❖ gli operatori _____, sono dipendenti di _____ (indicare PA o Azienda di cui il Soggetto istante si avvale per accedere al Portale "Lavoro per te"), all'uopo designata responsabile esterno del trattamento di dati personali

- ❖ l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a soggetti che sono stati designati quali incaricati;
- ❖ in casi di verifiche di cui all'art. 10 della Convenzione, l'Agenzia regionale per il lavoro dovrà assumere quale proprio referente il Sig. _____¹
- ❖ sono stati effettuati interventi formativi sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema Portale "Lavoro per te" al personale per il quale si richiede l'accesso;
- ❖ sono state adottate le misure minime e idonee di sicurezza di cui agli artt. 31 e 33 e ss del Codice per la protezione dei dati personali;
- ❖ di aver preso visione e di accettare gli obblighi di cui all'art. 11 della Convenzione, che si intendono ivi integralmente richiamati

Luogo, data

Il legale rappresentante/Dirigente
funzionalmente competente²

¹ Indicare il nominativo del referente tecnico che l'Agenzia potrà contattare nei casi di attivazione delle verifiche di cui all'art. 10 dello Schema di Convenzione.

² Questo documento deve essere firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PRESA IN CARICO DELLE PERSONE "FRAGILI E VULNERABILI"	
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 14	"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari"
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13	"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"
	Art. 52 - Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per l'impiego
	Art. 53 – Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
	Art. 54 – Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e definizione delle competenze tra cui in particolare: la gestione del Sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale e l'attuazione di interventi rivolti alle persone con disabilità e fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL
Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17	"Norme per la promozione, dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"
	Articolo 32bis – Agenzia regionale per il lavoro
	Articolo 38 - Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna SILER
Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11	Sviluppo regionale della società dell'informazione
Legge n. 241/90	"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
	Articolo 15 - Accordi tra pubbliche amministrazioni
D.P.R. n. 445/2000	"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
D.Lgs. n. 196/2003	"Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm."
	Articolo 4 - Definizioni.
	Articolo 13 - Informativa
	Articolo 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
	Articolo 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
	Articolo 20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
	Articolo 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
	Articolo 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
	Articolo 28 - Titolare del trattamento
	Articolo 29 - Responsabile del trattamento
	Articolo 30 - Incaricati del trattamento

	Articolo 31 - Obblighi di sicurezza.
	Articolo 33 - Misure minime
	Articolo 34 - Trattamenti con strumenti elettronici
	Articolo 35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
	All. B) - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
D.Lgs. n. 82/2005	“Codice dell’Amministrazione digitale e ss.mm.”
	Articolo 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
	Articolo 73 - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011	“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183”
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015	“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra le amministrazioni pubbliche”
	Adozione delle misure necessarie individuate nell’allegato 2) del provvedimento
Delibera di Giunta regionale del 15 febbraio 2016, n. 191	“Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014”
Delibera di Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 1229	“Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”
Delibera di Giunta regionale del 9 novembre 2016, n. 1803	“Approvazione delle proposte di accordi quadro e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015”
Decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2016, n. 247	“Approvazione degli accordi di programma e dei piani integrati previsti dall’art. 4 della L.R. 14/2015”

GLOSSARIO	
Titolare	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
Responsabile	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
Interessato	la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, sensibili o giudiziari.
Dato personale	qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Trattamento	qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati
PEC	sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
Firma digitale:	un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Identificazione informatica:	la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.
Banca di dati	qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
Misure minime di sicurezza	il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.
Credenziali di autenticazione	i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica

DESCRIZIONE MISURE DI SICUREZZA	SI	NO	OSSERVAZIONI
Accesso a banca dati come web application			
Laddove l'accesso alla banca dati dell'erogatore avvenga in forma di web application esposta su rete pubblica (Internet), l'applicazione deve essere implementata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale	X		Vengono esposte su https con certificato digitale rilasciato da una Certification Authority ufficiale.
Registrazione			
Le procedure di registrazione avvengono con il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente	X		Per l'accesso al modulo ASSISTER (Gestione L.R. 14/2015) in qualità di operatore di un ente pubblico le credenziali vengono gestite direttamente dall'Agenzia regionale per il lavoro previa identificazione diretta del soggetto. Non è possibile generare direttamente credenziali di accesso registrandosi sul sistema.
Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione			
L'identificazione univoca di una persona fisica	X		La procedura di identificazione per ASSISTER è a carico dell'Agenzia regionale per il lavoro o delle Province, che rilasciano le credenziali di autenticazione.
Processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura operativa prestabilita, o di accettazione di forme di autenticazione forte quali quelle che prevedono l'uso combinato di <i>one time password</i> o di certificati di autenticazione (CNS o analoghi)	X		La procedura di identificazione per ASSISTER è a carico dell'Agenzia regionale per il lavoro, che rilascia le credenziali di autenticazione attraverso apposita procedura.
Le credenziali sono costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato provvisto di pin o una coppia username/password, ovvero da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza	X		In ASSISTER è prevista attualmente l'autenticazione tramite la coppia username/password. Non sono attualmente previsti altri dispositivi di accesso.

Password policy			
La password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione (user id), viene modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi e le ultime tre password non possono essere riutilizzate		X	
Le password rispondono a requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi)	X		
Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione	X		L'accesso all'applicativo è bloccato dopo 3 tentativi falliti di login
Sono presenti misure di protezione perimetrali logico-fisiche, quali ad esempio firewall e reti private virtuali (VPN)	X		Tali attività sono a cura del CED
I sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus sono costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro	X		Tali attività sono a cura del CED
La procedura di autenticazione dell'utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata	X		Assicurata dal protocollo https
Sono introdotti meccanismi volti a permettere il controllo degli accessi al fine di garantire che avvengano nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, eventualmente definiti sulla base delle esigenze d'ufficio		X	Tale misura non è stata implementata poiché non è possibile prevedere (e delimitare) uno specifico segmento temporale in cui i Soggetti Fruitori possano accedere.
In caso di accessi via web è esclusa la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali da postazioni diverse		X	
Tracciamento operazioni			
Il fruitore deve fornire all'erogatore, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto in essere l'operazione	X		L'utenza è nominativa. Ogni operazione effettuata viene tracciata sulla base dati tramite salvataggio dello username e della data dell'operazione

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali relativa ai percorsi per l'integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - **"Codice in materia di protezione dei dati personali"** (di seguito denominato "Codice"), l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Agenzia regionale per il Lavoro, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'accesso presso i Servizi per il lavoro, i Servizi Sociali territoriali, i Servizi dell'Azienda USL territorialmente competente, nel sistema informativo regionale; ciò al fine di valutare la sussistenza di eventuali condizioni che possono prefigurare una "presa in carico unitaria" e la proposta di programmi integrati personalizzati (LR 14/2015).

3. Finalità del trattamento

I dati personali dell'interessato sono trattati per la gestione relativa ai percorsi per l'integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Tale gestione consiste nell'adempimento ad obblighi di legge ovvero a previsioni normative. In particolare:

- trattamenti di dati finalizzati alla gestione in senso lato del progetto personalizzato con possibilità di una presa in carico unitaria da parte dei servizi del lavoro-sociali-sanitari al fine di erogare ai cittadini-utenti prestazioni-interventi integrati;
- trattamenti di dati relativi alla idoneità allo svolgimento delle attività lavorative effettuate ai sensi di legge;
- trattamento di dati per l'accesso e l'utilizzo della rete telematica dell'Agenzia e per lo svolgimento di attività effettuate con procedura informatizzata;
- trattamenti di dati per la gestione tecnica e la sicurezza dei sistemi informativi nonché per la sicurezza del patrimonio dell'Agenzia;
- trattamenti di dati per la gestione di istanze, domande o richieste presentate dall'interessato stesso per le quali non sia predisposta apposita modulistica;
- trattamento di dati per la realizzazione di attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti, anche in raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia;
- trattamento di dati per la promozione e realizzazione, in forma anonima, di attività di analisi quantitative e qualitative dei fenomeni connessi all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone attraverso il lavoro;

- trattamento di dati per lo sviluppo di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi-percorsi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Agenzia regionale per il Lavoro individuati quali Incaricati del trattamento o da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati ai sensi di legge.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali:

- Servizi pubblici per il lavoro, sociali e sanitari deputati ad erogare programmi personalizzati sulla base della presa in carico unitaria;
- Enti-soggetti accreditati e/o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna per l'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti;
- Enti di Formazione professionale accreditati e/o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna che realizzano percorsi di formazione sulla base di una procedura di selezione della Regione Emilia-Romagna;
- Altre Pubbliche Amministrazioni convenzionate con la Regione e l'Agenzia per il lavoro per l'erogazione di servizi all'utenza;
- Aziende, Enti, Associazioni cui gli interessati hanno dato disponibilità ad inviare proprie candidature ai fini dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale;
- Autorità di Gestione e di Controllo delle attività finanziate con fondi pubblici (comunitari, nazionali, regionali, altro) a cui il cittadino-utente è avviato;

- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il conferimento dei Curricula Vitae dei lavoratori e delle richieste di ricerca di personale dei datori di lavoro nella Borsa Nazionale e Continua del Lavoro;
- Società terze fornitrici di servizi per l’Agenzia per il Lavoro, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Agazia per il Lavoro, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, N. 38, cap. 40127

L'Agazia ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente assegnato all'Agazia regionale per il lavoro con le funzioni di coordinare i propri Servizi per il lavoro territoriali. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla sede territoriale competente dell'Agazia regionale per il lavoro, per iscritto o recandosi direttamente presso la sede territoriale stessa, negli orari di apertura degli uffici.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Il sottoscritto _____ (Nome e Cognome) dichiara di aver preso visione della presente informativa in data _____

Firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/576

IN FEDE

Paola Cicognani